

Comune di Condofuri (RC)		
	29/3/2021	
	Nr. 0004323	
Titolario		
010	001	



**COMUNE DI CONDOFURI**  
**(Città Metropolitana di Reggio Calabria)**

**OGGETTO: RACCOMANDAZIONI**

**Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021**

**L'Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021**

**L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27 Marzo 2021**

**IL SINDACO**

**nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**VISTI:**

**il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021**, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – **le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile 2021**

**L'Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021**, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.75 del 27 marzo 2021;

**L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27 Marzo 2021**, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.

**Ravvisata** la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dai provvedimenti in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

**Sentiti**, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;

**Visto** il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell’Ente;

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

### **EVIDENZIA**

**Dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021**, sull’intero territorio regionale, si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.

**E’ fatto divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021**, alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Ai sensi dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, **i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro** per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Si dà atto che le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 prevedono **fino al 6 aprile 2021**, tra l’altro:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- la sospensione in presenza delle attività dei servizi educativi dell'infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all'art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
- la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle in allegato 24 al DPCM.

Si dà atto altresì che ai sensi del Decreto-legge n. 30/2021, **nei soli giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**, è consentito in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, **in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00** e **nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.**

#### **FA APPELLO**

al senso di responsabilità di tutti i cittadini e operatori economici, affinché, nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dai provvedimenti richiamati recanti ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale e sul territorio regionale.

Si raccomanda di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e

rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate. Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita garantiscono che all'interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento. Si raccomanda ai datori di lavoro privati, ove possibile, di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

A tal fine ,

### **DISPONE E DEMANDA**

alle Forze di Polizia Locale di vigilare sull'applicazione, da parte dei soggetti interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti sanciti nei provvedimenti richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge, con applicazione delle sanzioni da **€ 400,00 a € 1000,00**, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. datata 7 dicembre 2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì **la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell'isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato.

Condofuri , 29.03.2021

Il Sindaco  
Dott. Tommaso Iaria

